



Tribunale Ordinario di Cagliari

Sez. Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cagliari, in persona del GOT dott.ssa Francesca Pira, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista ai sensi dell'art. 221, commi 4 e 8, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in l. 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, ha pronunciato in data 12/02/2021, la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 4256 /2016 R.A.C.L., promossa da **GO IMPIANTI S.R.L.**, codice fiscale 03338100922, elettivamente domiciliato VIA FARINA 44 - CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. CINCOTTI SERGIO, che lo rappresenta e difende per procura speciale a calce del ricorso,

opponente

contro

INAIL elettivamente domiciliata in VIA NUORO 50 CAGLIARI presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati ROBERTO DI TUCCI e PAOLO SPIGA, giusta procura generale alle liti

- opposta -

e contro

EQUITALIA CENTRO SPA,

-opposta contumace-

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 19 ottobre 2016, l'opponente società Go Impianti Srl, ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 025 2016 001774829



0000 notificato per richiedere differenze di premi assicurativi INAIL per il periodo novembre 2015-luglio 2016.

Nel ricorso introduttivo il ricorrente eccepiva in via preliminare, la nullità e/o inefficacia della cartella esattoriale opposta stante la nullità della notifica, avvenuta mediante PEC, sul rilievo che l'attestazione di conformità dei documenti inviati via PEC fosse stata fatta da funzionari Equitalia che non ne avevano il potere.

Eccepiva, altresì, nullità e irregolarità dell'accertamento ispettivo sotteso alla cartella impugnata e, nel merito, sosteneva non dovute le somme richieste deducendo l'insussistenza dei presupposti della richiesta dell'INAIL e in particolare che non vi fossero elementi per l'attribuzione del diverso rischio assicurativo preteso dall'INAIL. In corso di causa dava atto dell'archiviazione dell'accertamento ispettivo sostenendo la conseguente caducazione della cartella opposta fondata sullo stesso,

L'INAIL si costituiva in giudizio con memoria del 16.11.2016 sostenendo legittimità, regolarità e fondatezza dell'accertamento ispettivo sotteso alla cartella nonché la fondatezza della richiesta della somme per premi assicurativi portata alla cartella opposta, differenza dovuta per una diversa attribuzione del rischio per cambiamento attività risultante dall'accertamento ispettivo.

In corso di causa veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Equitalia Centro Spa che, regolarmente citata, rimaneva contumace.

La causa veniva istruita per documenti.

Le parti, in sede di discussione, concludevano riportandosi ai rispettivi atti.

2. L'opposizione del ricorrente è tardiva e deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile.

Secondo l'art. 24, quinto comma, d.lgs 46/1999, il termine perentorio d'impugnazione delle cartelle di pagamento emesse per prestazioni previdenziali, come il caso di specie, è di 40 giorni ed è perentorio.

Dalle emergenze di causa risulta che la cartella di pagamento impugnata sia stata notificata il 30 agosto del 2016 e l'opposizione è stata introdotta solo in data 19 ottobre 2016, oltre il prescritto termine di 40 giorni.

La nullità eccepita dall'opponente non importa invalidità e/o inefficacia della notifica - e, tanto meno, della cartella notificata - stante l'effetto sanante del raggiungimento dello scopo secondo quanto previsto dall'art. 156, comma 3, cpc. L'orientamento giurisprudenziale è conforme e costante in tal senso (Vd per tutte Cass. Sez. Unite 23620/2018 che, proprio nella specifica materia delle notificazioni per PEC statuisce: *“L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne*



comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale”).

Non vi è dubbio che, nel caso di specie, il ricorrente abbia avuto conoscenza della cartella impugnata.

Come su accennato, il ricorrente non contesta affatto di aver ricevuto la cartella impugnata ma si limita a contestare che la conformità degli atti inviati con la PEC di notifica della cartella sia stata attestata da personale non autorizzato.

In nessun modo, comunque, potrebbe negarsi che il ricorrente abbia ricevuto la cartella posto che è lui stesso che la deposita agli atti e spiega compiute difese nell'impugnazione della stessa.

Tanto esclude, per altro verso, che l'eccepita mancata autorizzazione (in asserto) del personale all'attestazione di conformità degli atti notificati, abbia in qualche modo inficiato il ricevimento della cartella esattoriale o abbia limitato il diritto difesa del ricorrente. Non senza ulteriormente considerare che il ricorrente neppure allega un'effettiva assenza di conformità all'originale degli atti che gli sono stati notificati come sarebbe stato suo onere (Vd recentissime **Cass. 21238/2020** e **Cass. 20039/2020**), ma si lamenta solo del fatto che l'attestazione di conformità sarebbe stata fatta da personale non autorizzato.

In definitiva la “nullità” eccepita dal ricorrente deve essere classificata mera irregolarità di notifica alla quale, costante orientamento giurisprudenziale, nega qualsiasi effetto invalidante e ritenendola sanata dal raggiungimento dello scopo dell'avvenuta conoscenza (Vd **Cass. 20039/2020** che esemplifica diverse fattispecie di simili irregolarità).

Risulta accertata, altresì, la data di ricezione della cartella, avvenuta il 30.08.2016.

Tale data non è contestata in nessun modo dal ricorrente che, come visto, non contesta affatto di aver ricevuto la cartella di pagamento e neppure contesta di averla ricevuta in quella data, anzi è lui stesso che dichiara che la notifica via PEC sia stata effettuata e ricevuta in quella data senza allegarne nessun'altra. Si consideri peraltro che l'onere di allegare e dimostrare la tempestività grava sul ricorrente e tale onere non è stato sicuramente assolto nel caso di specie dove, per l'appunto, il ricorrente neppure contesta di aver ricevuto la notifica e/o la conoscenza della cartella in una data diversa dal 30.08.2016 rispetto alla quale l'opposizione deve necessariamente considerarsi tardiva.

In ogni caso, non sono stati offerti né sono emersi agli atti del giudizio elementi che possano far ritenere che la notifica sia avvenuta in una data diversa dal 30.08.2016.

Per completezza, stante la mancata contestazione da parte dell'INAIL della tardività



dell'opposizione, si osserva che la stessa, quale presupposto della proponibilità della domanda, può e deve essere indagata d'ufficio dal giudice ((Cass. Ord. 19226/2018 e Cass. 25928/2016).

3. Le spese seguono la soccombenza e il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese del giudizio in favore di parte resistente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*), tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

- dichiara inammissibile l'opposizione proposta dal ricorrente in quanto tardiva;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore di parte resistente, liquidandole in complessivi euro 843,00, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Cagliari, 12/02/2021

Il Giudice

dott.ssa Francesca Pira

